

## INEPTIAE IURIS ROMANI: IX

di  
ANTONIO GUARINO

### I. LO STATO GIURIDICO DI TITIRO<sup>1</sup>

I. In un vivace articolo dedicato alla nozione del *foedus* in Virgilio, Giorgio Luraschi ha spezzato vigorosamente una lancia a favore dell'utilizzabilità dei poeti nella ricostruzione del diritto romano.

Sono con lui pienamente d'accordo, è ovvio. Purché, nell'esame di quelle fonti atecniche particolarmente ambigue che sono le composizioni poetiche, si moltiplichi la cautela. E purché non ci si lasci prendere, aggiungo, dalla eccessiva reverenza per le interpretazioni giuridiche che vengono azzardate, talvolta senza adeguata preparazione specialistica, da pur autorevolissimi esponenti degli studi di letteratura latina o degli studi di storia generale. Avvertimenti per i quali mi permetto di rimandare a quanto ho appuntato in un mio libro di 'giusromanistica elementare'.

NOTA. Le precedenti *Ineptiae* sono state pubblicate in AAP. (*Atti Accad. Pontaniana*) 21 (1972) 133 ss. (= *Daube noster* [1974] 19 ss.), 21 (1972) 145 ss., 28 (1979) 27 ss., 29 (1980) 93 ss., 30 (1981) 7 ss., 31 (1982) 27 ss., 32 (1983) 187 ss., 34 (1986) 65 ss.

<sup>1</sup>Sul tema: G. LURASCHI, *Foedus nell'ideologia virgiliana*, in *Atti III Sem. romanistico gardesano* (1988) 279 ss., spec. 283 s. e note ivi; A. GUARINO, *Giusromanistica elementare* (1989) 250 ss.; A. GUARINO, *Dir. priv. romano*<sup>8</sup> (1988) 602 s. e citazioni ivi. V. anche: I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei "servi"* (1976) *passim*; G. GILIBERTI, *Servus quasi colonus* (1981) 53 ss.; J.C. DUMONT, *Servus. Rome et l'esclavage sous la République* (1987) 109 ss.; A. GUARINO, *Le murene di Pollione*, in *Iusculum iuris* (1985) 247 ss.

## 2. NE VOGLIAMO UN ESEMPIO? ECCOLO

Il buon Titiro della prima ecloga di Virgilio, nel suo dialogo (in quel di Mantova) con Melibeo, rappresenta in più punti (1.8s., 33ss., 46), se stesso come persona capace di disporre di beni mobili (bestiame e suoi frutti), mentere Melibeo gli dà atto (1.46) che è in grado di disporre anche di beni immobili (*rura*). Ebbene, ecco il Luraschi accedere con piena fiducia, su questa base, all'opinione di chi, "nel più assoluto rispetto del testo, ha supposto che nell'area mantovana sopravvivevano strutture sociali ed agrarie di tipo etrusco e, comunque, non riconducibili al diritto romano, strutture che contemplavano uno *status personarum* intermedio fra servi e liberi (*lautni, vernae*) ed una proprietà diversa da quella quiritaria".

Ora può anche darsi che a Mantova e altrove vi siano state costumanze, anteriori alla conquista romana, in forza delle quali esistevano dei semiaschiavi, titolari di una certa autonomia patrimoniale in ordine ad una sorta di proprietà diversa dall'assolutistico e indivisibile *dominium ex iure Quiritium*. Su questa ardita supposizione non mi sento in grado di pronunciarmi. Ciò che mi permetto di escludere è che l'ipotesi di cui sopra abbia plausibile fondamento nell'ecloga prima.

E lo dico per almeno due motivi.

3. Primo motivo. Se ci si chiede quale sia lo *status* di Titiro al momento in cui, ormai divenuto anziano, si intrattiene con Melibeo, se cioè Titiro sia in quel momento libero o schiavo, la prima risposta che viene alla mente (su suggerimento dell'antico Servio) è che egli sia tornato da un viaggio a Roma, fatto con altri suoi amici, avendo ottenuta la libertà: "*libertas, quae sera tamen respexit inertem / candidior postquam tondenti barba cadebat: / respexit tamen et longo post tempore venit / postquam nos Amaryllis habet, Galatea reliquit*" (1.25-28).

Va bene, ma chi lo ha reso liberto, chi lo ha manomesso? Forse Ottaviano, il quale a lui ed ai suoi amici ha generosamente detto: "*pascite ut ante boves, pueri, submitte tauros*" (1.45)? No, questa tesi non regge, sol che si rifletta che Titiro non era certo servo di Ottaviano e che questi, per quanto avviato a diventare *princeps*, non aveva (o non aveva ancora: si era nel 41 a.C.) il potere di *manumittere* schiavi appartenenti ad altri: cosa che mi sembra di aver chiarito in una precedente occasione. Dunque, la conclusione deve essere un'altra, e cioè che Titiro ed altri pastori del Mantovano, recatisi a implorare Ottaviano a che non espropriasse le loro terre per assegnarle ai suoi veterani, ottennero da lui, in sede politica, la relativa esenzione (*libertas*).

Ciò posto, non è verosimile che la *libertas* (nel senso di esenzione dall'esproprio) la abbiano chiesta e ottenuta dei pretesi semi-liberi, che

erano al piú soltanto semi-proprietari (o proprietari 'utili') delle terre, e non l'abbiano invece conseguita i loro padroni, che di quelle terre erano proprietari in senso pieno e a titolo ufficiale. E' evidente, mi sembra, che, malgrado le prime apparenze, nei versi dianzi citati, Virgilio non alluda né alla manumissione di Titiro, né ad una esenzione dall'esproprio ottenuta da quest'ultimo e da pastori suoi pari.

Librandosi liricamente al di sopra di Titiro e della sua età avanzata, Virgilio si riferisce, con tutta probabilità, a se stesso, come giovane proprietario di terre a Mantova, ed al favore effettivamente ottenuto da Ottaviano di non vederselo espropriate.

4. Secondo motivo. Lasciando da parte la questione se Titiro parli da liberto e ammettendo che egli parli tuttora da schiavo, la tesi che la sua sia in realtà, a mente di Virgilio, una sorta di semi-schiavitù, e che del bestiame e dei *rura* egli sia pertanto un proprietario 'sui generis', avrebbe una qualche consistenza solo se le sue parole non fossero compatibili con gli istituti caratteristicamente romani della schiavitù in senso pieno e del *dominium ex iure Quiritium*.

Invece compatibili lo sono. Ogni manuale elementare di diritto privato romano afferma, sí, che gli schiavi erano *in potestate dominorum*, ma precisa subito dopo (eventualmente citando una non scarsa bibliografia) che i *servi* potevano ricevere in concessione un *peculium* (definito da Tuberone "*quod servus domini permissu separatim a rationibus dominicis habet*": cfr. Ulp. D. 15.1.5.4) e che di questo *patrimonium* essi avevano l'*administratio*. Il Titiro virgiliano è, dunque, un normale *servus peculiatius*, che, come tale, può ben dire, ad esempio, dei tempi in cui era preso dai vezzi di Galatea (e non ancora era vincolato da amore per la meno esigente Amarilli): "*quamvis multa meis exiret victima saeptis / pinguis et ingratae, premeretur caseus urbi, / non unquam gravis aere domum mihi dextra redibat*" (1.33.-35). L'uso di *meus* da parte sua è ovviamente riferito al peculio e ai beni peculiari affidatigli del padrone.

Dirò di piú: questa conclusione è addirittura imposta (per chi, diversamente da me, voglia prendere ogni parola di Virgilio per oro colato) proprio dal "piú assoluto rispetto del testo". Che dice, infatti, Titiro (v. 31-32) sempre dei tempi in cui se la faceva con Galatea? Ecco le sue parole: "*Namque, fatebor enim, dum me Galatea tenebat, / nec spes libertatis erat, nec cura peculi*".

Il *peculium* lo curava poco o niente, ma fatto sta che Titiro lo aveva.

5. A rifinitura dell'argomento voglio qui aggiungere che Titiro è visto presumibilmente da Virgilio come un *servus quasi colonus*, cioè come uno schiavo che ha ricevuto dal suo *dominus*, in concessione speciale, un appezzamento di terreno da coltivare, ed eventualmente anche un certo

numero de animali cui attendere, con o senza il patto di versargli una *merces* periodica costituita da danaro o da una quota dei prodotti. Figura, questa, assai diffusa nel sec. I a.C. e ben nota ad Alfeno Varo, che ne tratta in piú punti.

In questa sede non è il caso di inoltrarsi troppo sul terreno del *servus quasi colonus* (denominazione desunta da un brano di Ulpiano, 20 *ad. Sab.* in D. 33.7.12.2-3, che contesta proprio un'opinione di Alfeno). Val solo la pena di dire che il Giliberti, che al tema ha dedicato uno studio accurato e penetrante, forse non è da seguire pienamente quando distingue, nei rapporti tra padrone e schiavo, la *locatio fundi* (che intende sempre come produttiva di una *merces*) dalla vera e propria *datio peculii*. In un ben noto testo tramandatoci da D. 15.3.16, Alfeno (2 *dig.*) parla, sí, disgiuntivamente di un *dominus* che "*fundum colendum servo suo locavit et boves ei dederat*"; limita, sí, una questione relativa alle *actiones de peculio* o *de in rem verso* al ricavato di una certa operazione finanziaria che ha avuto per oggetto i *boves*; ma lo fa (direi) perché, nel caso specifico, il fondo era stato concesso solo affinché fosse coltivato a totale beneficio del padrone, e non affinché lo schiavo lo coltivasse per sé, dando poi un corrispettivo periodico al padrone: ragion per cui nel patrimonio del padrone nulla entrava dei prodotti del fondo che potesse esigersi dal creditore insoddisfatto dello schiavo con l'*actio de peculio* o con quella *de in rem verso*.

Comunque, se anche la *locatio fundi* allo schiavo non era una sottospecie del *peculium servile*, ma era un istituto con esso concorrente, nessuno nega, per quanto io sappia, che essa facesse dello schiavo solo un *detentor* del fondo e non un proprietario, o semi-proprietario o quasi-proprietario dello stesso. Tanto piú che nemmeno nella *locatio-conductio* tra soggetti giuridici (cioè nella locazione ad effetti giuridici, e non soltanto di fatto) il *conductor* era considerato proprietario, semi-proprietario o quasi-proprietario della cosa locata.

E' quanto basta per chiudere queste pagine con la conferma che il Titiro virgiliano non è l'indice di singolari usanze correnti nel territorio di Mantova in deroga ai principi del *ius Romanorum*, ma si inquadra pienamente (per quanto è possibile ad un personaggio poetico) nel diritto romano repubblicano di tutti i giorni.

## 2. IL "VAE PUTO" DI VESPASIANO<sup>2</sup>

1. Indotto da una recente occasione a rileggere la prima ecloga di Virgilio, mi sono tra l'altro reicontrato con la vecchia e dibattuta questione se il

<sup>2</sup>Sul tema: M.G. SCHMIDT, *Claudius und Vespasian: eine neue Interpretation des Wortes "vae,*

poeta sia da identificare col personaggio di Titiro o non piuttosto con quello di Melibeo. E mi sono ancora una volta domandato se proprio nulla abbia insegnato agli studiosi dell'ultimo secolo e passa un episodio pur famosissimo. Quello di Gustavo Flaubert, quando alla insistente e stolido richiesta dei giudici di Parigi su chi fosse il modello reale della sua Madame Bovary rispose esasperato: "Madame Bovary sono io".

Ma lasciamo da parte Madame Bovary e Virgilio. Purtroppo, analoghe e oziose curiosità pullulano, come è ben noto, negli studi di filologia classica. Eccone una, ad esempio, che riguarda Vespasiano.

2. Di Vespasiano Svetonio segnala vari episodi di *dicacitas*, di motteggio, alcuni dei quali indubbiamente di buona stoffa, e, racconta, in particolare (*Vesp.* 23.4), che, ammalatosi una volta sino al punto di essere in pericolo di vita, disse le famose parole "*vae, puto, deus fio*" (cioè, in traduzione libera, "ahimé, credo che sto avviandomi ad essere divinizzato"): battuta che Dione Cassio (Xifil. 66.17.3) conferma, in termini greci, attribuendola però ad un'epoca successiva, cioè a quella in cui Vespasiano effettivamente morì.

Ebbene, che rilevanza ha per la storia il quesito se del racconto di Dione sia più attendibile il racconto di Svetonio (*Vesp.* 24), là dove si legge che gli ultimi momenti dell'imperatore furono caratterizzati da un violento attacco di diarrea ("*alvo repente usque ad defectionem soluta*"), malgrado il quale Vespasiano disse di voler morire in piedi e si fece sollevare a stento da un paio di amici, tra le cui braccia spirò (*dumque consurgit ac nititur, inter manus sublevatum extinctus est*)? E con quale faccia hanno posto taluni il problema se il *vae puto rell.* di Vespasiano abbia qualcosa a che fare con le parole, in parte assonanti, "*vae me, puto, concacavi me*", che Seneca (fine e garbato ironista, non c'è che dire) pone nell'*Apocolyntosis* (4.3) in bocca a Claudio morente?

3. Manfred G. Schmidt, che questi interrogativi si è recentemente riproposti, impiega forse troppo dispendiosamente, a mio modestissimo avviso, la sua preparazione e il suo ingegno (ambidue peraltro innegabili) nel prendere in minuzioso esame la vasta letteratura sull'argomento e nel giungere alla conclusione (ma guarda) che mancano consistenti ragioni per smentire il racconto di Svetonio sugli ultimi istanti di Vespasiano e che, d'altra parte, non è credibile che Svetonio abbia attinto il suo *vae puto* dal *vae me puto* di Seneca, del quale non sembra proprio che egli conoscesse la satira dell'inzuccatura di Claudio.

Ma lo Schmidt non si ferma qui. Persuaso, per motivi un po' più

---

*puto, deus fio*", in *Chiron* 18 (1988) 83 ss. e citazioni ivi; F. LUCREZI, *Leges super principes. La monarchia 'costituzionale' di Vespasiano* (1982) *passim*, ma spec. 220 ss.

evanescenti, che nemmeno Vespasiano stesso si sia riferito alla derisione senechiana del divo Claudio (persona per la quale e per la famiglia della quale aveva troppa considerazione: cfr. Suet. *Vesp.* 9.1), egli reputa pressoché assurdo addirittura il fatto che l'imperatore abbia motteggiato anche su se stesso ed abbia mai alluso in modo così irriverente alla sua divinizzazione *post mortem*: una divinizzazione che egli evidentemente desiderava, per poter assicurare ai figli Tito e Domiziano qualcosa che controbilanciasse le poco eccelse origini della sua gente. E allora? Allora, secondo lo Schmidt, il parallelo sarcastico tra la morte 'diarroica' di Vespasiano e la morte del pari 'diarroica' del Claudio figurato nell'*Apolocytosis* (nonché tra la successiva divinizzazione del primo e la successiva divinizzazione del secondo) dette luogo, nei soliti maldicentissimi circoli senatorii, al 'Witz' di Vespasiano che, morendo a quel modo, disse che insomma ce l'aveva fatta e si avviava a diventare come Claudio un dio.

4. Ora, io non voglio qui contestare l'affermazione dello Schmidt che Vespasiano, spiritoso come indubbiamente era, non fosse però capace di sorridere anche su se stesso (v. comunque *Vesp.* 12). E nemmeno voglio qui mettere in dubbio che gli aristocratici dei tempi flaviani, con l'alterigia e la grossolanità tanto spesso propria a codesta formazione sociale, abbiano giocato sul fatto che un 'parvenu' quale Vespasiano fosse morto (come, purtroppo, assai spesso, persino agli aristocratici succede) senza trattenerne l'empito delle proprie feci (cfr. Corn. Cels, *de Medicina* 2.6.).

Io voglio solo qui ricordare (aggiungendo alla citazione di H. Gesche quella più recente di F. Lucrezi), che Vespasiano, uomo di fortissimo carattere, operò per tutto il suo principato, e in modi politici e giuridici estremamente concreti, per fare di se stesso e dei figli (oltre che sperabilmente degli ulteriori successori che non vi furono) una sorta di dinastia alla maniera di quella giulio-claudia, accettando fra l'altro (e in realtà sollecitando) il culto imperiale nelle province. Un uomo così previdente e così smagato sapeva bene, trovandosi in punto di morte o giù di lì, non solo che tutto era pronto per la successione a lui di Tito e, subordinatamente, di Domiziano, ma anche che tutto era opportunamente predisposto per la sua deificazione.

Perché mai, privo com'era di peli sulla lingua, non può averlo detto?

### 3. IL RAGIONIERE GAIO<sup>3</sup>

1. Di Gaio, come è ben noto, si è detto di tutto, giungendo sino al punto da qualificarlo un poveraccio di provinciale, un non classico vissuto ai tempi

<sup>3</sup>Sul tema: C.A. CANNATA, *Histoire de la jurisprudence européenne*, 1: *La jurisprudence*

dei classici, un plagiatore di Cassio Longino, uno pseudonimo di Lelio Felice e persino una donna travestita da uomo. In attesa che qualcuno lo additi (secondo una moda ossessiva oggi corrente) come un omosessuale, ovvero sia come 'Gay', ecco un valente romanista, C.A. Cannata, che ce lo presenta (e ce lo ripresenta piú volte, poiché lo afferma in vari suoi scritti) in un modo parzialmente nuovo.

Gaio, secondo il Cannata, era certo un grande e accurato studioso (quel che si definisce in linguaggio scolastico, un 'secchione'), ma come giurista il suo 'quoziente di intelligenza', per dirla con gli psicometri, era tutt'altro che soddisfacente: "il n'était probablement pas très intelligent, car il ne comprenait pas tout ce qu'il expliquait", anche se "il était bien informé et possédait un style impeccable et d'une clarté exemplaire". Pertanto il nostro viene giudicato sulla base del solo "opuscule" delle sue *institutiones* ed è "donc certainement un écrivain 'classique', mais il ne peut pas être considéré comme un juriste classique".

Senza ripetere il molto (o il troppo) che ho già pubblicato in varie occasioni per contestare le interpretazioni piú azzardate, vorrei qui tentare di esprimere (brevemente, brevemente: sia chiaro) i motivi essenziali per cui anche la ingegnosa interpretazione del Cannata non mi trova d'accordo.

2. Innanzi tutto direi che Gaio non va 'giudicato e mandato' sulla base delle sole sue istituzioni. Prescindendo dalle *res cottidianae* (della cui genuinità si discute) e da altre opere minori, i libri *ad edictum praetoris urbani* (almeno dieci), quelli *ad edictum provinciale* (in numero di trentadue), quelli *ad legem duodecim tabularum* (in numero di sei), quelli *ad legem Iuliam et Papiam* (in numero di quindici) ci mostrano un giurista (di cui i brani della palingenesi leneliana, escluse le istituzioni, sono non meno di 521) che stava molto attento al diritto dei suoi tempi e che era pienamente (anche se non luminosamente) in grado di interpretarlo col metodo casistico, cioè con un metodo che il Cannata segnala piú volte (ed è esatto) come particolarmente difficile, cioè come particolarmente da giurista.

A proposito di queste altre opere gaiane, è ben vero che i "puto", i "consentio", i "sed ego contra" e via dicendo non abbondano, o addirittura non vi sono. Tuttavia, a parte il fatto che locuzioni siffatte o analoghe sono

romaine (1989) 123 ss., spec. 135 ss. e nt. 27-32; ID., *Introduzione ad una rilettura di Gai 4.30-33*, in *Scr. Guarino* (1984) 1869 ss., spec. 1875 ss., 1879; TH. MAYER-MALY, *Gaius noster*, in *Roczniki Teologiczno-Kanoniczne* 10 (Lublin 1963) 55 ss. e citazioni ivi; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup> (1987) n. 228 (p. 442 ss.); ID., *Genuinità del Gaio Veronese*, in *Tagliacarte* (1983) 74 ss.; ID., *L'intelligenza di Gaio*, ivi 100 s.; ID., *Gaio Felice?*, ivi 137 s.; ID., *La dimensione di Gaio*, ora in *Iusculum iuris* (1984) 224 ss.

infrequenti anche negli altri autori giuridici dell'età classica, non mi sembra che Gaio mancava sempre di esprimere la sua opinione personale e che egli "n'osait pas proposer sa pensée de manière directe, comme l'aurait fait un juriste". Al pari della gran maggioranza dei giuristi del II e III secolo, Gaio usava concludere le sue argomentazioni (spesso facendo proprio qualche indirizzo di opinione precedentemente manifestatosi in concorrenza con altri indirizzi) con un "ex his omnibus apparet rell.", con un "sed dicendum est" e in modi simili, manifestando con ciò precisamente il suo personale punto di vista. Punto di vista che non era meno personale per il fatto di non essere il frutto di un'escolgitazione assolutamente nuova, ma di essere l'espressione di una ragionata scelta tra quelli manifestati dai giuristi anteriori e contemporanei.

Là dove Gaio sembra essere meno 'personale' è certamente nelle *institutiones*, ove è notorio che spesso (non sempre) accoglie l'opinione dei suoi "praeceptores" e che, solitamente, preferisce dare un'idea univoca (cioè indiscussa e non problematica) degli istituti che via via rappresenta. Anche a questo proposito, però, non bisogna andare a conclusioni precipitose: non tanto perché non mancano i casi in cui Gaio la sua opinione o la sua scelta nelle istituzioni chiaramente la esprime, quanto perché il manuale di Gaio (un "opuscule" che io sarei stato lieto di saper scrivere) è un libro elementare (privo, per di più, di apparato di note) in cui l'autore è tenuto a parlare brevemente, in maniera puramente isagogica, facendo cenno solo dei problemi principali e risolvendo gli stessi secondo ciò che "magis placuit" alla giurisprudenza che lo ha preceduto (anche se è evidente, ed anzi il più delle volte chiaramente affermato, che le soluzioni preferite sono quelle della scuola sabiniana). Chiunque fra noi abbia scritto un manuale elementare di diritto, sopra tutto se di diritto vigente, sa bene (a cominciare dal Cannata ed a finire, varie lunghezze dopo, con me) che, almeno nella 'parte alta' (cioè nel 'testo', e non nelle note a piè pagina), è stato doverosamente breve, succinto, compendioso ed esente dai "puto" e dai "sentio", proprio alla maniera di Gaio nelle *institutiones*.

Le quali *institutiones*, me lo permetta il Cannata, sono un 'profilo' originale ed efficace del *ius Romanorum*: un profilo che si apre, fra l'altro, con una chiara (e prima di allora inconsueta) ælencazione, avente a paradigma la *lex publica*, dei documenti scritti dai quali ("ex") si ricavano i "iura populi Romani". Certo che ad un ristretto 'profilo' qualche cosa sfugga e che le istituzioni gaiane pertanto qualche cosa non ce la dicano intera (si pensi al *matrimonium*), qualche cosa non ce la dicano al posto dove più o meno giustamente ce la aspetteremmo (si pensi al *depositum*) e qualche cosa addirittura non ce la dicano affatto: ma tutto ciò è inevitabile e non autorizza, a mio avviso, il giudizio che le *institutiones* siano una sorta di

“colapasta” tutto bucherellato. La “griglia ordinatrice” delle istituzioni gaiane non sarà quella così detta ‘civilistica’ e non sarà nemmeno quella così detta ‘editale’ (due griglie sistematiche che non so, per verità, quanto siano preziose tuttavia, visto che le istituzioni sono state scritte quando B. Windscheid era ancora da nascere, essa serve abbastanza bene (per quel che è possibile ad una esposizione dottrinale, la quale è sempre e fatalmente deformatrice), serve abbastanza bene, dicevo, ad “evidenziare i rapporti sistematici che strutturano la materia esposta”.

3. Ed è poi generoso asserire che Gaio non capiva, a volte, quel che diceva? No, proprio no. A prescindere dal punto che nelle istituzioni i glossemi postclassici (pur se non quanti ne vuole il Solazzi) indubbiamente (mi si crocefigga) non difettano, io mi permetto di replicare che il tirar giù di tanto in tanto affermazioni infondate, e il trarre in questo o in quel caso conclusioni erronee, è cosa che può capitare e forse capita a tutti.

Se ci vogliamo parlare sinceramente e in un orecchio tra noi, che altro facciamo, noi dottrinarii, se non scoprire gli errori (veri o presunti) commessi da quelli che ci hanno preceduto e divulgarli (i malvagi che siamo) in libri, articoli e recensioni? Siamo perciò autorizzati a sostenere, degli studiosi di cui abbiamo riveduto le bucce, che non erano o sono giuristi, ma erano o sono solo divulgatori (magari eleganti, ma talvolta inconsapevoli) di cose giuridiche?

D'altra parte, ci vorrebbe una dimostrazione molto più lunga e minuziosa di quella che il Cannata ci offre per poter stabilire, in scienza e coscienza, che “Gaio non era un giurista, e le cose che, con amore e chiarezza, esponeva, le capiva in una misura analoga a quella che oggi siamo soliti attenderci da un buon ragioniere o da un causidico dell'equo canone”.

Guardiamo, per esempio, a Gai 4.36, cioè al paragrafo in cui Gaio, parlando dell'*actio Publiciana*, dice che l'attore ‘fingeva’ nell'*intentio* di aver acquistato la cosa reclamata per usucapione (“*fingitur rem usucepisse et ita quasi ex iure Quiritium dominus factus esset intendit*”). Non è vero che la formula editale fingesse l'usucapione, osserva il Cannata, perché essa formula (che è, del resto riportata dallo stesso Gaio) fingeva come avvenuto solo il decorso del tempo (di un anno o di due anni) richiesto per l'usucapione: Gaio non si sarebbe reso conto che fingere l'usucapione “equivale a fingere *dominus* l'attore, ... con la conseguenza di rendere inutile l'azione, perché l'attore ha già vinto quando si sia interamente posta fuori discussione la fondatezza della *causa petendi*”. Ora, a prescindere dal fatto che nell'asserito errore di Gaio sono caduti dopo di lui migliaia di giusromanisti (tutti ragioniere o causidici dell'equo canone, costoro?), l'errore di Gaio forse, se non erro a mia volta di grosso, è

alquanto immaginario. La formula dell'*actio Publiciana* non presume affatto che la *causa petendi* vantata dall'attore sia fondata o sia comunque riconosciuta dalla controparte, ma subordina al "*si paret*" del giudice la verifica della fondatezza della *causa petendi* esposta nell'*intentio* e contestata dal convenuto. Come nella *rei vindicatio* l'attore asserisce a tutta voce di essere *dominus ex iure Quiritium* della *res* litigiosa (ma resta poi da stabilire se lo sia veramente), così nella *Publiciana* l'attore esserisce falsamente (e forse un po' imbarazzato) che ha posseduto la cosa per il tempo necessario per diventarne *dominus* per usucapione (ma resta poi da stabilire se la *causa petendi* da lui messa su falsamente, tutto sommato, sia da riconoscere giusta).

4. E allora ecco il punto cui mi premeva di arrivare.

Come si sa, Pomponio (22 *ad Q. Mucium*, D. 45.3.39) conclude una certa discussione, che qui non importa riferire, con le parole: "*sed qua actione id recipere possumus, quaeremus, et non sine ratione est, quod Gaius noster dixit, condici id in utroque casu posse domino*". Per il che ci si domanda da secoli chi fosse il *Gaius noster* (se Gaio, se Cassio Longino, se qualchedun altro) e una lunga serie di giusromanisti, sulle tracce del Lenel, ha anche autorevolmente supposto che la menzione di Gaio sia stata interpolata da persona agli occhi della quale Gaio era indubbiamente "*Gaius noster*", cioè da Triboniano.

Io non ho alcuna pretesa, in questa sede, di dare fiato alla mia convinzione, che è nel senso dell'interpolazione postclassica (pregiustiniana o giustiniana). Una cosa sola mi importa, ed è di sostenere che non è molto convincente, alla luce di quanto ho accennato dianzi, l'opinione secondo cui il riferimento a Gaio può essere stato fatto giusto da Pomponio, il quale in tal caso sembra dire: "pas bête notre ami Gaius, quand il dit...", con "une allusions ironique à un contemporain, auteur diligent de livres juridiques mais pas juriste".

L'ironia, dov'è l'ironia nelle parole di Pomponio? Di più: chi avrebbe mai potuto capire, tra i lettori di Pomponio, la sua 'ironica' (per verità, io direi incivile) battuta? Il "*noster*" riferito ad un altro personaggio sta, ragionevolmente, ad indicare uno stimato maestro, amico, collega già ben conosciuto nell'ambiente (e mi esento dalle citazioni relative), non un sempliciotto di *magister iuris*, per di più a tutti i contemporanei (almeno a quanto pare, e come il Cannata riconosce) affatto sconosciuto. Quale dei miei lettori capirebbe prima ancora di apprezzarla, la mia fine ironia, se, a conclusione di un dibattuto problema giuridico, me ne uscissi inaspettatamente con la frase: "mica sciocca la soluzione del nostro ragionier Pappalardo?" (Pappalardo, chi era costui?).

Quindi lasciamo perdere l'idea dell'ironia di Pomponio e del basso

quoziente intellettuale di Gaio. Va bene, non si trattava di un sommo: sono il primo a riconoscerlo. Ma questo volerlo sminuire a tutti i costi mi sa, povero Gaio, di partito preso.